

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 24/2020 DEL 15/09/2020

Indice Argomenti:

1. Detrazione 110% (cosiddetto “superbonus”)

1) DETRAZIONE 110% (COSIDDETTO “SUPERBONUS”)

1.1 Premessa

Il c.d. decreto “Rilancio” incrementa al **110%** l’aliquota della detrazione spettante per **specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

1.2 Interventi di riqualificazione energetica - “Superbonus” del 110%

Il già citato c.d. decreto “Rilancio” individua l’ambito di applicazione del “superbonus” del 110% sulla base di due criteri:

- quello soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati;
- quello oggettivo della tipologia di interventi effettuati.

1.2.1 Soggetti beneficiari

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono previsti limiti, analizzati in seguito);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari

Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta soltanto alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Tuttavia, per le persone fisiche e soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica il “superbonus” compete limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, “*fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio*”.

Rispetto al testo originario della norma, è stata eliminata la disposizione secondo cui il “superbonus” poteva spettare soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.

Pertanto, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche:

- per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale.

STUDIO BELCASTRO

1.2.2 Immobili esclusi dal “superbonus”

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

1.2.3 Interventi di riqualificazione energetica “trainanti” e limiti massimi di spesa

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.

Il c.d. “superbonus”, inoltre, spetta entro limiti massimi di spesa che sono diversi a seconda della:

- tipologia di intervento “trainante” effettuato;
- tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

Tipologia di intervento “trainante”	Limite massimo di spesa
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.	La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari; 50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.	Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; 15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

STUDIO BELCASTRO

	La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.	Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Demolizione e ricostruzione degli edifici

Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001.

Anche in questi casi, il "superbonus" spetta:

- nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell'edificio (si veda il successivo § 2.8);
- nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Si segnala che il c.d. decreto "Semplificazioni" ha previsto che è possibile ricostruire l'edificio demolito modificando "*sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche*" ed eseguendo le innovazioni necessarie per adeguarsi alle norme antisismiche e per l'accessibilità, oltre che per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento.

Inoltre, si può aumentare il volume dell'edificio senza sconfinare nella "nuova costruzione" quando la legge o gli strumenti urbanistici comunali lo prevedono.

1.2.4 Altri interventi di riqualificazione energetica al 110% (c.d. interventi "trainati")

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" sopraelencati.

1.2.5 Altri interventi di riqualificazione energetica con "superbonus" del 110% in assenza di interventi "trainanti"

Anche se non viene congiuntamente eseguito uno degli interventi "trainanti", la detrazione del 110% viene estesa a tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica nei casi in cui:

STUDIO BELCASTRO

- siano effettuati sugli immobili vincolati ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 22;
- gli interventi “trainanti” (previsti dal co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,

fermi restando i requisiti previsti al co. 3 dello stesso art. 119 riguardanti il miglioramento della classe energetica dell’edificio.

1.2.6 Momento di sostenimento delle spese

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, il “superbonus” del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica è esteso alle spese sostenute fino al 30.6.2022.

Soggetto beneficiario del “superbonus” del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica	Momento di sostenimento delle spese
Condomini; persone fisiche; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; ONLUS; organizzazioni di volontariato;	Dall’1.7.2020 al 31.12.2021

Soggetto beneficiario del “superbonus” del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica	Momento di sostenimento delle spese
associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche.	
IACP comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società.	Dall’1.7.2020 al 30.6.2022

1.2.7 Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

1.2.8 Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dai decreti ministeriali che devono essere emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013.

Detti requisiti minimi devono consentire, nel loro complesso ed anche congiuntamente all'installazione di impianti solari fotovoltaici o all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari;
- ovvero (ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche) il conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la classe A4).

Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del "superbonus" deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

1.2.9 Asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario ottenere l'asseverazione da parte dei tecnici abilitati.

1.3 Interventi antisismici - "Superbonus" del 110%

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

Immobili esclusi

Anche in questo caso sono esclusi dal "superbonus" del 110% gli immobili accatastati in A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

1.3.1 Soggetti beneficiari del “sismabonus” del 110%

Con riguardo agli interventi antisismici, l’aliquota del 110% spetta per gli interventi effettuati:

- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (senza i limiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica);
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

1.3.2 Cessione della detrazione all’impresa di assicurazione - detrazione del 90% per la polizza stipulata

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef spetta nella misura del 90% (invece del 19%).

1.3.3 Immobili in zona sismica 4 - esclusione

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. “sismabonus” e la disposizione che prevede la detrazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è ceduto il “superbonus” non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274.

1.3.4 Asseverazione per gli interventi antisismici con “superbonus” del 110%

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici, è necessario ottenere l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati.

1.3.5 Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

1.4 Impianti fotovoltaici - “Superbonus” del 110%

La detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93,
- le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione del 110%.

1.4.1 Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

L’aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;

- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

1.4.2 Limite di spesa detraibile e ripartizione della detrazione

In questi casi il “superbonus” del 110%:

- spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto a 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica);
- deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L'aliquota del 110%, inoltre, si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50%, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000,00 euro riferito all'intero impianto.

1.4.3 Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

1.5 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - “Superbonus” del 110%

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione spetta nella misura del 110%.

STUDIO BELCASTRO

L'agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Norma di riferimento	Intervento	Detrazione spettante
Art. 16-ter del DL 63/2013	<p>Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica</p> <p>Spetta una detrazione IRPEF del 50% per: le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021; relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.</p> <p>La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche ai soggetti IRES.</p>	50% per le spese sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021 Importo massimo delle spese detraibili euro 3.000,00

Norma di riferimento	Intervento	Detrazione spettante
Art. 119 co. 8 del DL 34/2020	<p>Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica che beneficia del c.d. "superbonus"</p> <p>La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.</p>	110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021

Anche in questo caso, l'aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dagli IACP comunque denominati;
- dagli enti del Terzo settore;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Le altre condizioni previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013, così come il limite massimo delle spese detraibili, si dovrebbero estendere anche nel caso in cui spetti l'agevolazione del 110%.

STUDIO BELCASTRO

ALLEGATI

Scadenario tributario di Settembre 2020

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Registratori di cassa Chiusura volontaria ed obbligatoria Misure per artigiani Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie Fondo di garanzia per Pmi Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti In arrivo maxi-prestito ponte Credito al consumo fuori dalla moratoria Sospensione mutui prima casa
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini Liquidità alle aziende Prime riaperture
13/2020	15.04.2020	Finanziamenti fino a 25.000 euro Prudenza nella richiesta di credito Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile

STUDIO BELCASTRO

14/2020	17.04.2020	Modalità richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro La rinegoziazione del debito con le banche Anticipazione bancaria per Cassa Integrazione Guadagni Agevolazioni Enasarco in favore degli agenti
15/2020	25.04.2020	Riaperture e prevenzione luoghi di lavoro
16/2020	27.04.2020	Prossime (molto parziali) riaperture
17/2020	28.04.2020	Dvr (Documento valutazione rischi) e prossime riaperture
18/2020	12.05.2020	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2020
19/2020	23.05.2020	Decreto Rilancio
20/2020	11.06.2020	Il Decreto Liquidità convertito in legge: conferme e novità
21/2020	20.06.2020	Contributo a fondo perduto per Covid-19 Riduzione limite uso contanti dal 1° luglio
22/2020	18.07.2020	Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Domicilio digitale
23/2020	07.08.2020	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

SETTEMBRE 2020

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps – Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al primo trimestre dell'anno in corso
 - **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento II rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

STUDIO BELCASTRO

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (senza aggravio) (**per i soggetti Isa**)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (senza aggravio) (**per i soggetti Isa**)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per i soggetti Isa**)
 - **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (**per i soggetti Isa**)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti Isa**)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti Isa**)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti Isa**)
 - **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti Isa**)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

Domenica 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Martedì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del IV periodo contabile (luglio-agosto) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al IV periodo contabile (luglio-agosto)

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Lunedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)

Mercoledì 30

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti non iva)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture

STUDIO BELCASTRO

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di agosto la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di luglio
- **Esterometro** – Invio telematico dei dati delle fatture transfrontaliere (emesse e/o ricevute) relative al mese precedente (per tutti i contribuenti mensili e/o trimestrali)
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° settembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° settembre del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento quarto trimestre in caso di rateizzazione
- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel II quadrimestre dell'anno in corso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Registro beni ammortizzabili** – Annotazione degli acquisti di beni ammortizzabili effettuati durante l'anno precedente e rilevazione delle relative quote di ammortamento imputate all'esercizio appena chiuso (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento dei contributi minimi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)